LEGGE REGIONALE

Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2025, n. 7 (Disciplina regionale dell'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee e disposizioni diverse)

LEGGE REGIONALE

Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2025, n. 7 (Disciplina regionale dell'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee e disposizioni diverse)

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 7/2025

1. All'articolo 1 della legge regionale 30 maggio 2025, n. 7 (Disciplina regionale dell'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee e disposizioni diverse) sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo le parole: "con l'esclusione di quelle disciplinate da leggi speciali", sono aggiunte le seguenti: ", nel rispetto della tutela dell'ambiente, della salute e dell'iniziativa economica privata ai sensi degli articoli 9, 32 e 41 della Costituzione,";
   b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
   "4 bis. Ferma restando la competenza delle singole amministrazioni nei processi autorizzativi, per il perseguimento di obiettivi di semplificazione amministrativa, è facoltà dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la presentazione dell'istanza per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).".

Art. 2
Modifiche all'articolo 7 della l.r. 7/2025

1. All'articolo 7 della l.r. 7/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera t) del comma 12, le parole: "ogni tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "ogni cinque anni";

b) al comma 13, le parole: "sanzione amministrativa di 360 euro" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa di 103 euro";
c) al comma 20, le parole: "sanzione amministrativa di 360 euro" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa di 103 euro";
d) al comma 21, le parole: "sanzione amministrativa di 360 euro" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa di 103 euro";
e) il comma 22 è sostituito dal seguente:
"22. Entro centoventi giorni dal rilascio del provvedimento di concessione il titolare trasmette, tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 31, la documentazione fotografica attestante l'apposizione, in prossimità dell'opera di presa, della targa di identificazione della derivazione prevista al comma 12, lettera s). La mancata ottemperanza entro il termine previsto comporta il pagamento della sanzione amministrativa di 103 euro, come previsto dall'articolo 29, comma 9, nonché l'obbligo di provvedere entro trenta giorni dalla comminazione della sanzione.";
f) dopo il comma 25 sono aggiunti i seguenti:
"25 bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 19 e 25 del presente articolo, il titolare della concessione può cedere temporaneamente l'uso della derivazione della risorsa idrica, per periodi non superiori ad un anno, in favore di coloro che abbiano acquisito, mediante un titolo idoneo secondo la normativa vigente, il diritto di utilizzo di tutti o parte dei terreni oggetto della concessione. In tali casi, il titolare della concessione inoltra apposita istanza all'autorità competente, con indicazione:
    a) degli estremi dell'atto di concessione a derivare;
    b) del soggetto a cui si intende cedere temporaneamente l'uso della derivazione;
    c) della durata della cessione;
    d) del volume che il cessionario intende prelevare entro il limite massimo annuo sancito dall'atto di concessione.

25 ter. All'istanza di cui al comma 25 bis sono allegati:
    a) il titolo idoneo che legittima il cessionario all'utilizzo dei terreni per i quali è stato rilasciato l'atto di concessione a derivare;
    b) l'espressa accettazione del cessionario di tutti gli obblighi e le condizioni derivanti dal provvedimento di concessione.

25 quater. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di cui al comma 25 bis, l'autorità competente sancisce, con provvedimento espresso, la sussistenza o meno delle condizioni previste dalla presente disposizione normativa. Decorso infruttuosamente tale termine, ove l'istanza sia completa di tutta la suindicata documentazione, trova

applicazione quanto previsto dall'articolo 20, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Il titolare della concessione resta il soggetto responsabile nei confronti degli enti competenti in relazione agli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione e dalla normativa vigente.".

Art. 3
Modifica all'articolo 8 della l.r. 7/2025

1. Al comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 7/2025, le parole: "sanzione amministrativa di 360 euro" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa di 103 euro".

Art. 4
Modifiche all'articolo 9 della l.r. 7/2025

1. All'articolo 9 della l.r. 7/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 5, le parole: "Entro lo stesso termine di dodici mesi è trasmessa, con la stessa modalità, la documentazione fotografica attestante l'apposizione, in prossimità dell'opera di presa, della targa permanente di identificazione della derivazione. La mancata apposizione della targa entro il termine previsto comporta il pagamento della sanzione amministrativa di 360 euro, di cui all'articolo 29, comma 9, nonché l'obbligo di provvedere entro 30 giorni dalla comminazione della sanzione." sono soppresse;
   b) al comma 6, le parole: "sanzione amministrativa di 360 euro" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa di 103 euro".

Art. 5
Modifica all'articolo 10 della l.r. 7/2025

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 7/2025 le parole: "sanzione amministrativa di 360 euro", sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa di 103 euro".

Art. 6
Modifiche all'articolo 11 della l.r. 7/2025

1. All'articolo 11 della l.r. 7/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
   "10. Per le istanze di concessione relative a piccole derivazioni ad usi diversi da quello idroelettrico, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale rilascia un parere vincolante in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque e degli altri piani di propria competenza, e ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Detto parere vincolante è comunicato dall'Autorità alla struttura competente entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di acquisizione dell'istanza di concessione trasmessa secondo le modalità previste nel comma 2. Per le istanze di concessione relative a grandi derivazioni ad usi diversi da quello idroelettrico, il termine per la comunicazione del suddetto parere è elevato a novanta giorni dalla data di acquisizione dell'istanza di concessione. Per le concessioni relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni ad uso idroelettrico resta fermo quanto previsto dall'articolo 96 del d.lgs. 152/2006";
   b) al comma 17, lettera t), le parole: "ogni tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "ogni cinque anni";
   c) al comma 18, le parole: "sanzione amministrativa di 360 euro" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa di 103 euro";
   d) al comma 26, le parole: "sanzione amministrativa di 360 euro" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa di 103 euro";
   e) al comma 27, le parole: "sanzione amministrativa di 360 euro" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa di 103 euro;
   f) al comma 28, le parole: "sanzione amministrativa di 360 euro" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa di 103 euro".

Art. 7
Modifica all'articolo 13 della l.r. 7/2025

1. Al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 7/2025, le parole: "sanzione amministrativa di 360 euro" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa di 103 euro".

Art. 8
Modifica all'articolo 16 della l.r. 7/2025

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 7/2025, le parole: "Quando le variazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 25 bis, quando le variazioni".

Art. 9
Modifiche all'articolo 18 della l.r. 7/2025

1. All'articolo 18 della l.r. 7/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
   "1. L'amministrazione competente può dichiarare la decadenza del diritto di estrarre, derivare ed utilizzare le acque pubbliche quando:
      a) il titolare della concessione non presenti istanza di rinnovo entro trentasei mesi dalla data di scadenza della concessione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 2;
      b) durante il periodo di validità della concessione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 3, la derivazione delle acque non venga utilizzata per oltre trentasei mesi, come evincibile dalle comunicazioni periodiche del consuntivo dei volumi derivati e dal mancato pagamento del canone binomiale di cui all'articolo 27, comma 2.".
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
   "2. Previa contestazione degli addebiti al concessionario e valutazione delle eventuali controdeduzioni, da fornire entro e non oltre dieci giorni dalla contestazione, la decadenza è pronunciata dall'amministrazione competente con provvedimento motivato ad efficacia immediata, notificato al titolare della concessione e al sindaco del comune territorialmente competente.".

Art. 10
Modifiche all'articolo 20 della l.r. 7/2025

1. All'articolo 20 della l.r. 7/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera d) del comma 1, dopo le parole: "struttura competente" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 25 bis";
   b) alla lettera i) del comma 1, le parole: "ogni tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "ogni cinque anni";
   c) alla lettera j) del comma 1, dopo le parole: "di cui all'articolo 27, comma 2", sono aggiunte le seguenti: ", fatti salvi i casi di cui all'articolo 17, comma 3";
   d) il comma 3 è sostituto dal seguente:

"3. Previa contestazione degli addebiti al concessionario e valutazione delle eventuali controdeduzioni, da fornire entro e non oltre dieci giorni dalla contestazione, la revoca è pronunciata dall'amministrazione competente con provvedimento motivato ad efficacia immediata, notificato al titolare della concessione e al sindaco del comune territorialmente competente.".

Art. 11
Modifiche all'articolo 21 della l.r. 7/2025

1. All'articolo 21 della l.r. 7/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo la parola: "durata", è inserita la seguente: "massima";
   b) al comma 2, le parole: "ogni tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "ogni cinque anni".

Art. 12
Modifiche all'articolo 22 della l.r. 7/2025

1. All'articolo 22 della l.r. 7/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
   "2. La presentazione dell'istanza di rinnovo della concessione oltre la data di scadenza naturale del provvedimento di concessione e fino ai successivi trentasei mesi è soggetta alla sanzione amministrativa prevista all'articolo 29, comma 8, salvo ritardi per comprovate cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del titolare della concessione, per i quali il suddetto termine è prorogato di ulteriori dodici mesi. Resta ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 17 del r.d. 1775/1933, in caso di protratto utilizzo della risorsa idrica, accertato da parte delle autorità competenti, dopo la scadenza del provvedimento autorizzativo.";
   b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
   "8. Ai fini del rinnovo della concessione per uso irriguo, è acquisito il nulla osta dell'ente irriguo pubblico competente per territorio in ordine all'impossibilità di soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio e all'eventuale interferenza della derivazione con il funzionamento del sistema irriguo esistente. Il nulla osta è reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, il nulla osta si ritiene acquisito con esito favorevole. Il diniego di nulla osta da parte dell'ente irriguo pubblico competente per territorio è adeguatamente motivato, in relazione alla possibilità di soddisfare interamente la domanda d'acqua mediante le

risorse e le strutture consortili, con riferimento alla dotazione irrigua ordinaria. Ove, invece, l'ente irriguo pubblico competente per territorio si esprima in merito alla possibilità di soddisfacimento parziale della domanda d'acqua, in termini quantitativi o temporali, l'amministrazione competente può procedere al rinnovo della concessione per irrigazione complementare, nei limiti del volume e della portata massimi ritenuti congrui per l'integrazione della risorsa consortile.";

c) al comma 9, le parole: "ogni tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "ogni cinque anni".

Art. 13
Modifiche all'articolo 24 della l.r. 7/2025

1. All'articolo 24 della l.r. 7/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole: "per 270 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data del 31 dicembre 2026";
   b) al comma 9, le parole: "sanzione amministrativa di 360 euro" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa di 103 euro".

Art. 14
Modifiche all'articolo 29 della l.r. 7/2025

1. All'articolo 29 della l.r. 7/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:
   "2. La raccolta di acque meteoriche, al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici, in vasche e cisterne, nonché in strutture di raccolta di acque per infiltrazione dal basso attestate nella zona non satura dei primi strati di suolo, purché idraulicamente disconnesse da eventuali corpi idrici presenti nel sottosuolo, è libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua, in quanto esclusa dal campo di applicazione della presente disciplina relativa all'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee come definite all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c) della presente legge.";
   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   "2 bis. I proprietari dei terreni in cui sono realizzate strutture di raccolta di acque per infiltrazione dal basso attestate nella zona non satura dei primi strati di suolo sono tenuti a dare comunicazione, mediante

apposito sistema di censimento predisposto sul portale regionale dedicato ai servizi digitali in materia di risorse idriche, dell'esistenza di tali strutture entro il 31 dicembre 2026, ovvero entro il 31 dicembre dell'anno di realizzazione. Congiuntamente alla comunicazione dei dati anagrafici del proprietario e dei dati di localizzazione della struttura, dovrà essere trasmessa documentazione fotografica e asseverazione, da parte di tecnico abilitato competente in materia, relativa all'attestazione della struttura di raccolta di acque per infiltrazione dal basso, nella zona non satura dei primi strati di suolo.";

c) al comma 4, le parole: "sanzione amministrativa di 360 euro" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa di 103 euro";
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Chiunque violi l'obbligo di installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi e di non superamento del volume massimo di prelievo riportato nel provvedimento di concessione, presa d'atto, licenza di attingimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 20, e dall'articolo 11, comma 26, ovvero gli obblighi di trasmissione dei risultati delle misurazioni previsti dall'articolo 7, comma 12 o dall'articolo 8, comma 5, o dall'articolo 11, comma 17 o dall'articolo 13, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa di 103 euro, oltre a quanto previsto dall'articolo 20.";
e) al comma 7, le parole: "mancato invio triennale" sono sostituite dalle seguenti: "mancato invio quinquennale";
f) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. L'istanza di rinnovo della concessione presentata oltre la data di scadenza e fino a trentasei mesi è soggetta alla sanzione amministrativa di 103 euro, salvo ritardi per comprovata cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del titolare della concessione, per i quali il suddetto termine è prorogato di ulteriori dodici mesi. Trascorso tale termine, sono adottati i provvedimenti previsti dall'articolo 18, comma 1.";
g) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. La mancata attestazione dell'apposizione della targa permanente di identificazione della derivazione, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 22, e dall'articolo 11, comma 28, comporta il pagamento della sanzione amministrativa di 103 euro.";
h) al comma 10, le parole: "sanzione amministrativa di 360 euro" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa di 103 euro".

Art. 15
Modifica all'articolo 32 della l.r. 7/2025

1. Dopo il comma 12 dell'articolo 32 della l.r. 7/2025, è aggiunto il seguente:

"12 bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle concessioni già rilasciate e ancora in vigore ai sensi della legge regionale 20 agosto 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee), sino al rilascio del provvedimento di rinnovo ai sensi dell'articolo 22. I titolari delle concessioni di cui al presente comma sono tenuti agli obblighi di comunicazione dei volumi prelevati nell'anno solare precedente, entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo modalità semplificate definite dalle strutture regionali competenti.".

Art. 16
Modifica all'articolo 34 della l.r. 7/2025

1. L'articolo 34 della l.r. 7/2025 è sostituito dal seguente:

"Art. 34
Commissione interdipartimentale regionale per gli adempimenti di cui al d.lgs. 18/2023
1. Ai fini dell'espletamento degli adempimenti in capo alle regioni previsti dal d.lgs. 18/2023 è costituita una Commissione interdipartimentale per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, inerenti alla valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano.
2. La Commissione interdipartimentale regionale è composta da rappresentanti degli uffici regionali competenti in materia di risorse idriche, concessioni idriche, controllo dell'utilizzo delle acque destinate al consumo umano e ambiente. La nomina dei componenti avviene con provvedimento della Giunta regionale.
3. La Commissione interdipartimentale regionale può stipulare accordi di collaborazione scientifica e tecnica con le università, gli istituti di ricerca e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, per attività di ricerca, monitoraggio, valutazione del rischio e formazione nel campo della gestione delle risorse idriche.".

Art. 17
Riapertura dei termini relativi alla comunicazione annuale del consuntivo dei volumi prelevati di cui all'articolo 7, comma 13, all'articolo 8, comma 5, all'articolo 11, comma 18 e all'articolo 13, comma 4, della l.r. 7/2025

1. In sede di prima applicazione, il termine del 31 gennaio previsto dall'articolo 7, comma 13, dall'articolo 8, comma 5, dall'articolo 11, comma 18 e dall'articolo 13, comma 4, della l.r. 7/2025, con riferimento alla comunicazione del consuntivo dei volumi prelevati relativi all'annualità 2025, è riaperto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è fissato al 30 luglio 2026.
2. Per le comunicazioni trasmesse tra la scadenza del termine originario previsto dalle disposizioni richiamate al comma 1 e il 30 luglio 2026, non si applicano le sanzioni amministrative previste dalla l.r. 7/2025.

Art. 18
Disposizioni in merito ai tempi e alle modalità di pagamento del canone di concessione previsto dall'articolo 27 della l.r. 7/2025, in sede di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione, il termine del 31 marzo, previsto dell'articolo 27, comma 2, della l.r. 7/2025, riferito al pagamento del canone, è prorogato al 30 settembre 2026.
2. In sede di prima applicazione, ovvero per l'anno 2026, il canone, definito secondo il criterio binomiale, è costituito dalla parte fissa dell'anno 2026 più la parte variabile dell'anno 2025. La parte variabile dell'anno 2025 è calcolata:
   a) in base al consuntivo dei volumi prelevati relativi all'annualità 2025, nei casi in cui la relativa comunicazione sia stata effettuata entro il termine del 31 gennaio 2026;
   b) in base al volume annuale concesso nel provvedimento autorizzativo, nei casi in cui la comunicazione del consuntivo dei volumi prelevati relativi all'annualità 2025 sia stata effettuata successivamente al termine del 31 gennaio 2026.
3. Il canone complessivamente dovuto non potrà comunque essere inferiore al canone minimo annuo previsto nell'Allegato 4 della l.r. 7/2025.

Art. 19
Modifiche all'Allegato 1 al Titolo I della l.r. 7/2025

1. All'Allegato 1 al Titolo I della l.r. 7/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al punto 5), lettera i) del titolo 2 (Concessione all'estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee), le parole: "ogni tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "ogni cinque anni";
   b) all'ultimo capoverso del punto 8) del titolo 2 (Concessione all'estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee), le parole: "ogni tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "ogni cinque anni";

c) all'ultimo capoverso del punto 8) del titolo 3 (Rinnovo della concessione all'estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee), le parole: "ogni tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "ogni cinque anni";
d) all'ultimo capoverso del titolo 4 (Presa d'Atto per l'utilizzazione di acque per uso domestico), le parole: "sanzione amministrativa di 360 euro" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa di 103 euro".

Art. 20
Modifiche all'Allegato 2 al Titolo I della l.r. 7/2025

1. All'Allegato 2 al Titolo I della l.r. 7/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'ultimo capoverso del punto 9) del titolo 1 (Concessione all'utilizzazione di acque superficiali), le parole: "ogni tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "ogni cinque anni";
b) all'ultimo capoverso del punto 9) del titolo 2 (Rinnovo della concessione all'utilizzazione di acque superficiali), le parole: "ogni tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "ogni cinque anni".

Art. 21
Modifica all'Allegato 4 al Titolo I della l.r. 7/2025

1. Il titolo 6 (Maggiorazioni e riduzioni dei canoni per l'utilizzazione di acque pubbliche) dell'Allegato 4 al Titolo I della l.r. 7/2025, è sostituito dal seguente:

"6 – Maggiorazioni dei canoni per l'utilizzazione di acque pubbliche.
I canoni per l'utilizzo delle acque sotterranee sono maggiorati, esclusivamente per la quota riferita alla parte variabile, del 5 per cento, se la derivazione si attesta in un corpo idrico sotterraneo che sia in uno stato, quantitativo o chimico, così come risultante dalla classificazione dei corpi idrici sotterranei previsti nel Piano di Tutela delle Acque regionale medio tempore vigente e relativi atti di aggiornamento del quadro conoscitivo, inferiore all'obiettivo di qualità ambientale individuato nel medesimo Piano. I canoni per l'utilizzo delle acque superficiali sono maggiorati, esclusivamente per la quota riferita alla parte variabile, del 5 per cento se la derivazione afferisce ad un corpo idrico superficiale che sia in uno stato/potenziale ecologico o stato-chimico, così come risultante dalla classificazione dei corpi idrici superficiali previsti nel Piano di Tutela delle Acque regionale medio tempore vigente e relativi atti di aggiornamento del quadro conoscitivo, inferiore all'obiettivo di qualità ambientale individuato nel medesimo Piano.".

2. In sede di prima applicazione, ovvero per l'anno 2026, non trova applicazione quanto previsto dal titolo 6 (Maggiorazioni dei canoni per l'utilizzazione di acque pubbliche) dell'Allegato 4 al Titolo I della l.r. 7/2025.

Art. 22
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Antonio Matarrelli)

LA VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Elisabetta Vaccarella)

LA SEGRETARIA GENERALE DEL CONSIGLIO
(Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA E COMMISSIONI CONSILIARI
(Giuseppe Musicco)

È estratto del verbale della seduta del 9 giugno 2026 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Antonio Matarrelli)

LA VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Elisabetta Vaccarella)

LA SEGRETARIA GENERALE DEL CONSIGLIO
(Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA E COMMISSIONI CONSILIARI
(Giuseppe Musicco)